



LA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980 SULLA VENDITA DI BENI MOBILI (parte III)

di Alessandro Albicini



Dopo aver trattato della formazione del contratto (vedasi *International Trade* nn. 1 e 2 /2018), in questo numero di *International Trade* analizzeremo quali sono, ai sensi della Convenzione di Vienna del 1980, gli obblighi del venditore e i corrispondenti rimedi a tutela del compratore nel caso in cui il venditore sia inadempiente.

Obblighi del venditore

I principali obblighi posti dalla Convenzione di Vienna a capo del venditore sono:

1. **consegnare la merce** conforme al contratto;
2. **trasferire la proprietà** della merce;
3. **consegnare**, nel caso, i **documenti** riguardanti la merce (fattura, documento di trasporto, certificati valutari, doganali, eccetera).

Consegna della merce e denuncia dei vizi

La **merce** consegnata deve essere, in primo luogo, corrispondente alle caratteristiche pattuite e **priva di difetti**; più esattamente, l'art. 35 stabilisce che *“il venditore deve consegnare merci la cui quantità, qualità e genere corrispondono a quelli previsti dal contratto, e il cui imballaggio e confezione corrispondono a quelli previsti dal contratto”*.

Per valutare il rispetto del requisito della conformità della merce, la Convenzione individua due criteri:

1. la riconducibilità a **quello che le parti hanno convenuto**, anche implicitamente;
2. l'applicazione di alcuni **criteri sussidiari**, nel caso in cui le parti non abbiano definito alcun accordo, quali, ad esempio (art. 35, comma 2):
 - l'**idoneità all'uso** a cui la merce è destinata;
 - la **conformità al modello** o campione che il venditore ha presentato al compratore;
 - l'**idoneità dell'imballaggio**.

Il compratore che riscontra difetti di conformità della merce consegnatagli è tenuto alla **denuncia dei vizi**, entro un **termine ragionevole** a partire dal momento in cui li ha scoperti ovvero avrebbe dovuto scoprirli (art. 39, comma 1).

In ogni caso, il secondo comma dell'art. 39 fissa un **termine massimo** di denuncia che non può superare i **due anni** dalla data dell'avvenuta consegna, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale.

Luogo per la consegna

L'obbligo di consegnare la merce è ulteriormente disciplinato dagli artt. 31-34. Per quanto riguarda il luogo per la consegna, se le parti, in sede di redazione del contratto, non hanno indicato nulla, la Convenzione stabilisce che il venditore deve:

- a) rimettere la merce al **primo vettore**, se la vendita implica trasporto (art. 31 lett. a.);
- b) se si tratta di beni già individuati oppure beni generici da prelevare in un determinato luogo o da prodursi in un determinato luogo, il venditore deve rimettere la merce al compratore nel **luogo** in cui si trovava **al momento della conclusione del contratto** (art. 31, lett. b.);
- c) negli altri casi, mettere la merce a disposizione dell'acquirente nel luogo dove il venditore aveva il suo **centro abituale d'affari** al momento della conclusione del contratto (art. 31, lett. c.).

Termine per la consegna

Per quanto concerne, invece, il termine per la consegna, la Convenzione prevede che il venditore debba:

- a) consegnare la merce alla **data pattuita**, se le parti hanno fissato direttamente o implicitamente una data nel contratto (art. 33, lett. a.);
- b) se le parti hanno concordato un **periodo di tempo** ovvero tale periodo è desumibile dal contratto, consegnare la merce entro tale periodo, salvo che dalle circostanze non risulti che la scelta spetta al compratore (art. 33, lett. b.);
- c) in ogni altro caso, consegnare la merce entro un **termine ragionevole** (art. 33, lett. c.).





Rimedi a tutela del compratore

In caso di **inadempimento** da parte del venditore, il compratore potrà:

- a) chiedere la risoluzione del contratto (artt. 49 e 72);
- b) chiedere che la prestazione venga eseguita, cioè agire per l'adempimento (art. 46);
- c) rifiutare di pagare il prezzo o chiedere la riduzione del prezzo (artt. 50, 58 e 71);
- d) in ogni caso, chiedere il risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento del venditore (art. 45).

Risoluzione del contratto

Se una parte commette un inadempimento fondamentale - o meglio "essenziale", secondo la lettera dell'art. 25 - e la controparte non ritiene più conveniente mantenere in vita l'affare o non vi è più interessata, può optare per la risoluzione del contratto.

Con la risoluzione e la conseguente restituzione delle prestazioni effettuate, le parti possono considerarsi liberate dall'adempimento delle proprie obbligazioni; nel caso in cui la consegna della merce sia già avvenuta, la risoluzione è possibile solo se viene data tempestiva denuncia dell'inadempimento.

L'art. 49, comma 1 pone due **limiti alla risoluzione**:

- a) non può essere richiesta dopo che l'altra parte abbia **eseguito la sua prestazione**, anche se in ritardo;
- b) non può essere dichiarata se, prima che l'altra parte abbia dichiarato di non voler adempiere, è stato accordato un **termine supplementare** fissato dal compratore ai sensi dell'art. 47 (c.d. "periodo di grazia").

Richiesta di adempimento

In alternativa alla risoluzione del contratto, l'acquirente può agire per l'adempimento della prestazione del venditore (ad esempio, chiedere che venga completata la consegna della merce), sempre che non si sia già avvalso di un rimedio incompatibile con tale richiesta (art. 46, comma 1).

Nel caso in cui la merce consegnata non risponda alle caratteristiche convenute nel contratto, il compratore può chiedere che gli venga consegnata della **nuova merce sostitutiva**, conforme a quanto pattuito, solo se la difformità è rilevante e solo in seguito ad espressa richiesta, da formulare entro un ragionevole lasso di tempo dall'avvenuta consegna (art. 46, comma 2).

In alternativa, il compratore può chiedere al venditore di rimediare al difetto di conformità mediante **riparazione del bene** venduto, sempre che ciò non sia irragionevole in considerazione delle circostanze del caso e sempre che ciò avvenga entro un ragionevole periodo di tempo dalla consegna.

Riduzione del prezzo

L'acquirente può considerare conveniente decidere di accettare la merce, nonostante essa non sia conforme a quanto pattuito per qualità o quantità.

In questo caso, e **indipendentemente dal fatto che abbia già pagato** il prezzo della merce, il compratore può proporre di ridurre il prezzo in proporzione alla differenza tra il valore che la merce, effettivamente consegnata, aveva al tempo della consegna e il valore che la merce pattuita avrebbe dovuto avere in quel momento, secondo quanto convenuto tra le parti (art. 50).

La riduzione del prezzo non è applicabile se il venditore pone rimedio al suo inadempimento o se il compratore rifiuta di accettare il rimedio proposto dal venditore.

Risarcimento del danno

In ogni caso, il compratore può sempre agire per la richiesta di risarcimento danni, che si estende tanto alla **perdita subita** (c.d. danno emergente) quanto al **mancato guadagno** (c.d. lucro cessante).

L'art. 74 prevede, infatti, che "*i danni-interessi (cioè il risarcimento, ndr) per un'inadempimento al contratto commessa da una parte sono uguali alla perdita subita ed al guadagno mancato dell'altra parte a seguito dell'inadempimento*".

Il danno risarcibile, tuttavia, **non può superare la perdita e il mancato guadagno** che la parte inadempiente - supponiamo il venditore - aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto.

Il compratore che subisce l'inadempimento, dall'altro lato, è tenuto ad adottare tutte le misure ragionevoli volte a **limitare il danno**, in relazione alle circostanze.

In caso contrario, il venditore avrà diritto a chiedere una riduzione dell'entità del risarcimento pari all'ammontare della perdita che il compratore avrebbe dovuto evitare (art. 77).

Riassuntivamente, la **domanda di risarcimento dei danni** è subordinata a tali presupposti:

- a) il danno deve essere **conseguenza dell'inadempimento** del venditore;



- b) il risarcimento è **limitato alla perdita prevedibile** dal venditore;
- c) non è risarcibile il **danno evitabile** da parte del compratore.

Nella tabella sottostante, vengono riassunte le obbligazioni del venditore e i rimedi esperibili dal compratore in caso inadempimento del venditore, secondo le disposizioni della Convenzione di Vienna.

Obblighi del venditore e rimedi secondo la Convenzione di Vienna

Obblighi del venditore	Inadempimento del venditore	Rimedi spettanti al compratore
1. Consegnare la merce a) nel luogo pattuito (art. 31) b) alla data pattuita (art. 33) c) conforme al contratto, ossia: (i) secondo caratteristiche (qualità, quantità, tipo) stabilite; (ii) idonea all'uso a cui è destinata; (iii) imballata e confezionata adeguatamente (art. 35) d) libera da diritti o pretese di terzi anche basati sulla proprietà industriale (art. 41 e 42).	1) Mancata o ritardata consegna della merce. 2) Merce difettosa o in quantità errata.	1) Richiesta di adempimento mediante sostituzione o riparazione della merce non conforme 2) Risoluzione del contratto se l'inadempimento è essenziale 3) Richiesta di riduzione del prezzo 4) In aggiunta ad uno di tali rimedi, risarcimento dei danni
2. Consegnare i relativi documenti (fattura, documento di trasporto, certificati di importazione, etc.: art. 34) a) nel luogo b) alla data c) nella forma prevista dal contratto	Mancata consegna dei documenti.	Risarcimento dei danni
3. Trasferire la proprietà della merce	Mancato trasferimento della proprietà della merce.	Risarcimento dei danni

Alessandro Albicini, Avvocato cassazionista in Bologna, presta la sua attività per aziende nel settore della contrattualistica internazionale e del diritto commerciale-societario; svolge attività di docenza in materia di contrattualistica internazionale per Camere di Commercio e Associazioni di categoria.